

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE e TEMPO LIBERO
"Centro per le Diffusioni Culturali" CODICI di CULTURA"

Art. 1 : costituzione, denominazione, sede e durata.

E' costituita l'associazione "*Centro per le Diffusioni Culturali* " *CODICI di CULTURA APS/ETS*" con sede legale in Roma, in Via Oderisi da Gubbio, n. 18 con durata indeterminata . Il Comitato esecutivo ha facoltà di istituire nuove ed ulteriori sedi in Italia e all'estero.

L'associazione *CODICI di CULTURA* è una associazione culturale apartitica quale ente del terzo settore, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi culturali di solidarietà sociale.

L'associazione *CODICI di CULTURA* aderisce alla associazione nazionale CODICI ONLUS – Centro per i Diritti del Cittadino attraverso la stipula di un protocollo d'intesa che diventa parte integrante del presente statuto .

Art.2: carattere dell'Associazione, finalità.

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro ed è costituita per la tutela la promozione e l'incentivazione della cultura e dell'arte intese nelle forme più ampie del loro significato, nonché della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. Si riconosce all'interno della Repubblica Italiana e dei suoi principi fondanti di solidarietà e ne osserva la Costituzione e le Leggi con particolare riferimento alla normativa del terzo settore, e opera all'interno della Comunità Europea

Art.3- Scopo sociale

L'Associazione è apolitica e si pone come obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo delle attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, quali in via prevalente:

- a) la pubblicazione e la divulgazione di scritti, studi e tesi di autori impegnati su tematiche sociali, culturali e artistiche coerenti con le linee guida tracciate dall'Associazione stessa;
- b) l'assegnazione di premi realizzati e ideati dall'Associazione a quelle persone, enti o associazioni sia italiane/i straniere / i o mitteleuropee / i che si distinguano quali veicolatori e promotori di eventi o comportamenti atti alla divulgazione della cultura e all'arte in generale e alla tutela del patrimonio artistico e storico ;
- c) La promozione di dibattiti pubblici attraverso l'organizzazione di convegni ed eventi;
- d) L'attività di studio, monitoraggio in itinere e valutazione ex post dell'operato dell'Amministrazione pubblica in Italia e in sede internazionale, relativamente alle tematiche artistico/culturali;
- e) La sensibilizzazione della popolazione italiana ed europea nei riguardi delle tematiche artistico/culturali con l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche, di informazione con l'utilizzo di ogni strumento comunicativo e di diffusione di massa ;
- f) La promozione di iniziative tese al recupero e alla tutela del patrimonio artistico/culturale/storico nazionale ed internazionale;
- g) La sensibilizzazione del Legislatore e delle Autorità pubbliche competenti per la creazione di strumenti volti alla tutela della cultura e dell'arte in generale;
- h) Promozione dell'attività teatrale ed ogni attività connessa all'esperienza artistica;
- i) Ideazione, produzione e realizzazione e distribuzione di eventi culturali, festival, rassegne, convegni, osservazioni territoriali;

- j) Promozione e realizzazione spettacoli teatrali e/o musicali, materiali audiovisivi e laboratori didattici.
- k) Produzione e messa in scena di spettacoli teatrali,
- l) Ideazione, produzione e realizzazione di attività promozionali principalmente legate al mondo dello spettacolo e della letteratura;
- m) Produzione, realizzazione e commercializzazione di filmati sia per il cinema che per la tv;
- n) Organizzazione di convegni, di eventi, di rassegne culturali, di spettacoli d'intrattenimento;
- o) Progettazione, organizzazione e realizzazioni di corsi di formazione per attività in qualsiasi modo collegate ad attività artistiche ed espressive di ogni tipo;
- p) Stampa e pubblicazione di libri e di periodici attinenti ai settori dell'arte, dello spettacolo, della letteratura e della musica;
- q) Valutazione manoscritti e cura del servizio di editing degli stessi;
- r) Promozione di artisti, di spettacoli, di eventi culturali;
- s) Promuovere ed organizzare corsi di formazione e scuole riconosciute nell'ambito dell'attività istituzionale in collaborazione con enti sia privati che pubblici territoriali, statali, comunitari, internazionali

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- a) possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purchè tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.
- b) Ricevere contributi da Enti pubblici e privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa; Cooperare con altre Associazioni od enti pubblici o privati aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici, sul territorio nazionale e/o internazionale;
- c) Promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;
- d) Accettare fondi privati o pubblici per fini istituzionali; Accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- e) Avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito o volontario da parte di soci o di persone esterne all'associazione stessa nelle forme e secondo quanto stabilito e previsto dal D.leg. 117/17 ;
- f) Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale;

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 il CODICI potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ei limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che diventano parte integrante del presente statuto.

L'individuazione di tali attività sarà individuata e deliberata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art.4 Gli associati.

All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, le associazioni di persone che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini in regola con l'iscrizione che abbiano versato la quota e che condividono le finalità del presente statuto, impegnandosi a rispettare e ad attuare i deliberati degli organi.

La domanda di iscrizione può essere presentata presso tutte le sedi dell'Associazione.

Sono ammesse persone di ambo i sessi senza distinzione o discriminazione di alcun tipo, sia formale che ideologico. Tutti gli Associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

La partecipazione degli Associati a tutte le attività dell'Associazione è da intendersi esclusivamente in forma gratuita (pro- bono).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: sono quelli che partecipano alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita l'associazione;
- socio sostenitore: persone o enti o istituzioni che partecipano all'associazione con un contributo minimo pari ad Euro 1.000;
- socio mecenate: persone o enti o istituzioni che partecipano all'associazione con un contributo minimo pari ad Euro 5.000;

Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.

La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.

Art.5

L'associato deve:

- 1) rispettare i deliberati degli organi associativi;
- 2) versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di Associati;
- 3) astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento che possa nuocere o creare nocumento diretto o indiretto all'Associazione;
- 4) è fatto divieto assoluto agli Associati di utilizzare impropriamente il logo, la denominazione dell'associazione o dei premi ideati e istituiti dall'associazione per scopi o fini estranei all'associazione stessa, pena l'estromissione immediata dalla stessa, impregiudicato eventuali /ulteriori responsabilità civili e/o penali perseguibili dall'Associazione stessa a Sua esclusiva tutela;
- 5) l'utilizzo del logo, denominazione e premi dell'Associazione viene concesso limitatamente per gli scopi finalizzati all'Associazione tramite consenso scritto del Presidente o Comitato di Gestione;

Art.6 costituzione, variazione, estinzione del rapporto associativo

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda scritta al Comitato. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Comitato provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Comitato di Gestione comunicherà all'interessato – via telefax, mail, telegramma o raccomandata a.r. il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro dieci giorni dalla delibera. Chi ha proposto la domanda di iscrizione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, con domanda motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, il quale mette all'ordine del giorno della prima convocazione utile la discussione sull'istanza.

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Comitato di Gestione all'interessato, sempre che il nuovo Associato provveda al versamento della quota associativa dell'annualità corrente e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso da svolgersi tramite raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Associazione stessa. Essa comporta per l'Associato, di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

L'Associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento / i e le disposizioni emanate dal Comitato di Gestione nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione o all'onorabilità stessa dei Soci, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a 6 mesi, fermo restando tutti i suoi obblighi sociali e responsabilità civili connesse. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate, il Comitato di Gestione di concerto con il Presidente dell'Associazione sanzionano con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'Associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa. Per ogni provvedimento di sospensione, variazione, scioglimento del rapporto associativo, il Comitato di Gestione delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto immediato dalla notifica del provvedimento. L'Associato può in qualsiasi momento notificare al Comitato di Gestione la propria volontà di recesso dall'Associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Comitato di Gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 Organi dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli Associati;
2. il Presidente
3. il direttore artistico
4. il tesoriere

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito ed hanno la durata di anni 3.

Organi eventuali:

- a) l'Organo di controllo, laddove eletto
- b) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Gli organi eventuali durano in carica un anno e sono rinnovabili

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L'assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato di Gestione una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo entro il 30 aprile oltre che per la definizione delle linee guida che l'associazione intende adottare per l'annualità in questione.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e/o la revoca del Comitato di Gestione, del Presidente, del Direttore Artistico, del Tesoriere
- b) la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nonché le relative modificazioni.
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nomina l'organo di controllo qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
- e) Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
- j) Revoca il revisore ovvero la società se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

La convocazione degli Associati potrà essere fatta tramite lettera, tramite mail, tramite fax e comunque tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovrà contenere e specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, ora e il luogo della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Qualora il Comitato di Gestione non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal Collegio dei Revisori;

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli Associati in regola con le quote associative o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione di integrazioni e/o modificazioni statutarie,
- le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'Associazione,
- la nomina del Commissario Straordinario.

Art.9

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli Associati in pari col pagamento della quota associativa e nel rispetto di tutti gli obblighi sociali. Le quote associative devono essere versate per intero entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni Associato ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe agli altri. Non sono ammessi voti per corrispondenza ordinaria, mail, telefax, telegramma ecc... L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti alla seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate per iscritto; al riguardo si potrà procedere anche tramite registrazioni vocali della seduta su nastro e conservato presso l'Associazione.

Le votazioni avvengono solo ed esclusivamente in chiaro per alzata di mano, non sono ammesse votazioni segrete. Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti al libro degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota. Il Presidente stabilisce le modalità di partecipazione e di voto in via elettronica.

Art.10 il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni Sua attribuzione dal Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Comitato di Gestione, potrà nominare un vice Presidente in qualunque momento, comunicando tale provvedimento agli organi dell'Associazione. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fatto salvo il compito seguente di convocare il Comitato di Gestione e l'Assemblea per riferire sul suo operato.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, si attiva a risolvere bonariamente eventuali problematiche o controversie tra associati intervenendo nell'interesse dell'Associazione e comportandosi come "buon padre di famiglia". L'operato del Presidente, al riguardo, sarà per gli associati inappellabile e gli stessi si atterranno a quanto espressamente richiesto dal Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria / straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando che ad esso è attribuito la rappresentanza dell'ente.

Art.11 il Direttore Artistico

Il direttore artistico cura, coordina, organizza ed indirizza progetti di eventi rassegne, stagioni musicali, programmi televisivi, secondo contenuti, scelte, linee e percorsi artistico culturali deliberati dall'assemblea, indicando protagonisti, caratteristiche, tematiche e modalità di svolgimento, aspetti della comunicazione, eventuali connessioni socio-umanitarie e/o scopi promozionali e d'immagine .

Il direttore artistico ha il compito di redigere progetti di spettacoli ed eventi, definendoli in ogni dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, qualità, attualità, interesse, contestualizzazione, indicazioni dell'assemblea.

Nella fase di progettazione dell'evento, il direttore artistico deve valutare, oltre agli aspetti artistici, anche parametri economici e tecnici, procedendo ad un'autentica analisi di fattibilità.

Art. 12 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità effettiva, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. Svolge compiti di ispezione contabile annualmente e verifica sui conti e sui bilanci dell'associazione. Il Tesoriere, nello svolgimento della propria attività di ispezione, accede direttamente negli uffici associativi e acquisisce le scritture contabili e ogni altro documento necessario senza possibilità di opporre rifiuto.

Art. 13 Il Comitato di Gestione.

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da non meno di 4 componenti ed è eletto dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili. Al Comitato di Gestione sono devoluti i più ampi poteri per la miglior gestione dell'Associazione senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti /crediti, alla radiazione dell'Associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi Associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'Associazione. In caso di necessità elegge nel suo ambito il Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalle Leggi in vigore, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Comitato di Gestione hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Comitato di Gestione si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti l'Associazione. Qualora la richiesta sia urgente, il Presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi, impiegando tutte le forme lecite possibili di comunicazione. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati tecnici, esperti o consulenti esterni.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno un terzo dei componenti l'Associazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il Presidente. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Gestione si tengano per teleconferenza, fonia o in fonia- video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il membro che senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Comitato. Le dimissioni da membro del Comitato di Gestione sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta formalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a Consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Comitato di Gestione non consegue alcun compenso. Nel caso di dimissioni del Comitato di Gestione, l'Assemblea straordinaria elegge il nuovo Comitato o nomina il Commissario straordinario. Il Comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Art.14 Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate risorse economiche:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

CODICI di CULTURA può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Il Comitato di Gestione stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di Associato deve versare all'Associazione. L'adesione ad essa non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' lo stesso facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'Associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. L'Associazione non può concedere alcun tipo di prestito economico agli Associati o a terzi.

All'associazione CODICI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

Sono comunque vietate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità'.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Leg. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 15 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione, nonché del libro degli Associati. I dati anagrafici e di residenza degli Associati verranno trattati nella scrupolosa osservanza del D.lgs 675/96 (riservatezza) non verranno divulgati a terzi esterni all'Associazione, fatte salve le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria, qualora ne facciano motivata richiesta al Presidente dell'Associazione.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto, formulando richiesta motivata al presidente il quale dispone, per il tramite del tesoriere la visione delle scritture contabili e dei libri sociali.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale, che lo presenta all'Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.

Art.16 Esercizio fiscale e rendiconto economico.

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno

solare. L'Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato di Gestione predispose il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 ottobre predispose il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 30 novembre. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Art.17 Partecipazioni / collaborazioni.

L'Associazione può, per adempiere al meglio agli scopi prefissati, avere collaborazioni esterne con altre organizzazioni del terzo settore o associazioni non riconosciute con scopo connesso alla cultura o arte in generale, Enti pubblici o privati italiani e internazionali, Enti di promozione cittadina, provinciale e regionale, attività di privati o commerciali che possano fornire supporto tecnico senza, per questo, avanzare da parte delle stesse attività richieste di rimborsi di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, Organizzazioni riconosciute e facenti parte delle Nazioni Unite.

Art.18 Patrocinio.

L'Associazione può fornire il proprio patrocinio inteso come collaborazione alla realizzazioni di eventi, dibattiti e altro strettamente connesso ai fini dell'arte e della cultura in generale. Tale concessione, manleva comunque l'Associazione da obblighi verso i patrocinati, di carattere economico a qualsiasi titolo.

Art. 19 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione nominerà un Commissario Straordinario che devolgerà l'intero patrimonio dell'Associazione in scioglimento ad altre Associazioni del terzo settore o a fini di pubblica utilità, in conformità di quanto previsto dalla normativa. Per quanto non qui espressamente contenuto, si rimanda agli usi e consuetudini del luogo di operatività dell'Associazione e al buon senso e buona fede di ognuno degli Associati.

Art. 20 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi d'Associazione, tra gli Organi e gli Associati oppure tra Associati, questa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina degli stessi. La Loro determinazione avrà effetto liberatorio di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli Arbitri sono nominati nella seguente forma: uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due Arbitri o, in difetto di accordo, dal Giudice di Pace competente sul territorio dove ha sede operativa

l'Associazione, il Quale, nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Il compito degli arbitri nominati è da ritenersi pro- bono.

Art. 21 Incompatibilità, conflitto d'interessi e Ineleggibilità

È incompatibile a ricoprire la carica di Presidente ovvero di altre organi chiunque si trovi in posizione di conflitto d'interessi. Non sono eleggibili, alle cariche dirigenziali, e se eletto decade dal suo ufficio, i cittadini che non siano iscritti all'Associazione, nonché l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero che siano dirigenti di altre organizzazioni che si pongono in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Il Presidente, accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi o di ineleggibilità, ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico .

Art. 22 Norma di chiusura.

ai fini necessari per l'iscrizione dell'associazione nei relativi, albi, elenchi e altro, il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche allo statuto che si rendano necessarie previste da leggi e regolamenti .

Roma

Il Presidente

